



Sentenza n. 231/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del **27 maggio 2025**, la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **33998** del registro di segreteria, sul ricorso in riassunzione presentato da **XXX**, nato a XXX (XXX) il XXX, (cod. fisc. XXX), nella sua qualità di amministratore di sostegno del sig. **XXX**, nato a XXX (XXX) il XXX, autorizzato alla sottoscrizione di procura alle liti dal Giudice Tutelare in data 9 settembre 2016, rappresentato e difeso ai fini del presente atto dall' avv. Salvatore Cilifrese e Simone Pino unitamente e disgiuntamente ed elettivamente domiciliato con domicilio digitale presso la casella di posta elettronica certificata avv.simonepino@pec.it

contro:

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, costituito in proprio.

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 27 maggio 2025 l'avv. Simone Pino per il ricorrente e la sig. ra Giuditta De Marzo in rappresentanza del Ministero resistente.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso depositato presso la Segreteria della Sezione in data (12 dicembre 2017, il ricorrente, XXX, in qualità di amministratore di sostegno del sig. XXX, ha impugnato il decreto n. 573 del 28 settembre 2009 con cui il Ministero della Difesa ha negato il diritto

del sig. XXX, ex militare dell'Esercito Italiano con il grado di Caporal Maggiore, all'ottenimento della pensione privilegiata per l'infermità *"turbe ansiose depressive in soggetto con personalità immatura ed impulsiva"* (per la quale è stato riformato dal servizio militare) in quanto: (i) detta infermità non risulta essere stata accertata sotto il profilo della dipendenza da causa di servizio durante il servizio militare mediante la prescritta procedura medico-legale; (ii) l'ex militare non è cessato dal servizio per infermità o lesione riconosciute dipendenti da causa di servizio; (iii) l'accertamento è stato richiesto dall'interessato (con domanda del 20 dicembre 2007) oltre il termine di 5 anni dalla data del congedo (avvenuta in data 25 giugno 1997).

Il ricorrente ha, per un verso, rappresentato che l'Amministrazione della Difesa avrebbe dovuto attivarsi *ex officio* per accertare la ricorrenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio senza onerare l'ex militare della presentazione della relativa domanda e, per l'altro, ha insistito per il riconoscimento della dipendenza da fatti servizio della suddetta patologia psichiatrica, anche sulla scorta dell'allegata perizia di parte (a firma del dott. Silvio Tafuri), dalla quale si evince lo stretto collegamento tra la missione in Bosnia, alla quale ha partecipato il XXX nel 1996, e l'infermità sofferta.

A sostegno dell'asserita dipendenza da causa di servizio della grave malattia psichiatrica insorta nel corso del servizio militare, il ricorrente ha evidenziato che: *"...il contesto della missione abbia contenuto una serie di fattori stressogeni, ansiogeni e depressogeni che l'organizzazione ordinaria del lavoro avrebbe dovuto prevenire o quantomeno contenere e che invece hanno evidentemente avuto effetto sul periziando, portando all'insorgenza della patologia psichiatrica che in prima battuta ha avuto la dimensione della forma reattiva, salvo poi divenire cronica persistendo anche in assenza di fattori elicитanti..."*.

Instauratosi il contraddittorio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale, il giudice assegnatario del giudizio, con sentenza n. 84/2020, dopo aver identificato il *petitum* nel *"...riconoscimento della correlazione del disturbo psichico con il servizio di leva, con decorrenza del trattamento pensionistico dalla data del congedo sul presupposto della dipendenza dal servizio dell'affezione stessa e dell'obbligo dell'avvio ex officio del relativo*

iter procedimentale...” ha ritenuto insussistente la correlazione tra la patologia ed il servizio militare ed ha rigettato il ricorso.

2.- Con sentenza n. 262/2022, la Terza Sezione Giurisdizionale Centrale, su appello proposto dal ricorrente, ha accolto il gravame ritenendo che: “...*Il giudice di prime cure ha completamente omesso di valutare le allegazioni di controparte avverso il diniego opposto dal Ministero della Difesa, il suo obbligo di procedere d’ufficio e le conclusioni cui è pervenuto il Centro Militare di medicina legale di Firenze in merito al requisito della correlazione tra il servizio e la patologia per la quale era stato chiesto il trattamento pensionistico...*” e, per l’effetto, ha rimesso gli atti a questa Sezione, in diversa composizione, per l’esame nel merito e sulle spese del grado d’appello.

3.- Con atto depositato il 14 settembre 2022, il giudizio è stato, quindi, riassunto dal XXX, *ut supra* rappresentato e difeso, il quale ha insistito per l’accoglimento del “...*ricorso in riassunzione con statuizioni a favore del ricorrente in riassunzione con riforma del merito dello stesso...*”.

4.- In data 2 ottobre 2023, il Ministero della Difesa ha presentato memoria difensiva con cui - dopo aver richiamato il principio di diritto espresso dalle SS.RR. di questa Corte nella sentenza n. 8/2001/QM, secondo cui può escludersi il termine decadenziale quinquennale di cui all’art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973 stante “...*il giudizio negativo qualificato...*” espresso “...*allo stato degli atti...*” nella determinazione medico-legale del Centro di Medicina Legale di Firenze (cfr. foglio di proposta a rassegna in data 25 giugno 1997) - ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza della formulata domanda, con varie argomentazioni di cui si dirà in parte motiva, nei limiti in cui si renderà necessario ai fini del decidere.

5.- Venuto il giudizio in discussione all’udienza del 16 gennaio 2024 (dopo che alle precedenti udienze del 4 aprile 2023 e del 10 ottobre 2023 erano state pronunciate ordinanze a verbale per acquisire ulteriore documentazione amministrativa ritenuta necessaria ai fini del decidere), questo Giudice ha disposto una CTU, incaricando l’Ufficio Medico Legale (UML) presso il Ministero della Salute all’uopo formulando il seguente quesito: «...*se l’infermità “Turbe ansiose – depressive in soggetto con personalità immatura ed impulsiva”*

fosse dipendente da causa di servizio, anche tenendo conto delle conclusioni del CTP dott. Silvio Tafuri, e nell'affermativa, a quale categoria di indennità, assegno e pensione fosse ascrivibile... ”.

6.- In data 20 marzo 2025, l'ufficiato CTU ha depositato la relazione medico-legale nella sua versione definitiva - nella quale viene tenuto conto, anche, delle deduzioni ed osservazioni alla “bozza peritale” (trasmessa in data 3 marzo 2025) presentate dal difensore del ricorrente in data 18 marzo 2025 - ed espresso il seguente giudizio conclusivo: «...a parere di questo Ufficio NON emergono elementi che possano far ipotizzare un qualsivoglia ruolo né causale, né concausale né nella genesi, né nella evoluzione della patologia sviluppata dal ricorrente. Non è pensabile poter attribuire una patologia che ha radici ben più profonde e nucleo generativo antecedente il servizio militare a questo. Il XXX avrebbe sviluppato la malattia con lo stesso iter evolutivo, anche se avesse svolto qualsiasi altro tipo di lavoro, o, se, anche arruolato nell'Esercito Italiano ed inserito sempre nella “Folgore”, non fosse mai andato in missione in territorio estero. Un ‘qualsiasi altro evento’ o, parimenti, ‘nessun altro evento’, ma la mera storia naturale della malattia psichiatrica del XXX, lo avrebbero portato alla situazione menomativa di impairment cognitivo-intellettuale attuale...».

7.- All'odierna udienza, l'avv. Pino in rappresentanza del ricorrente, ha insistito nelle conclusioni formulate evidenziando alcuni profili di criticità emersi dalla relazione del CTU; il rappresentante del Ministero resistente ha insistito per il rigetto del ricorso.

8.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il ricorso introduttivo, il ricorrente XXX, in qualità di amministratore di sostegno dell'ex militare XXX, avversa, in buona sostanza, il diniego all'ottenimento della pensione privilegiata stante il mancato riconoscimento in capo a quest'ultimo della dipendenza da causa di servizio della patologia psichiatrica “*Turbe ansiose - depressive in soggetto con personalità immatura ed impulsiva*” formulato dal Ministero della Difesa sul rilievo: (i) dell'intempestività della domanda (oltre il termine di 5 anni dalla cessazione dal servizio per

riforma); (ii) dell'insussistenza dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio durante il servizio militare mediante la prescritta procedura medico-legale; (iii) della mancata cessazione dal servizio per infermità o lesione riconosciute dipendenti da causa di servizio, impugnando, conseguentemente, il decreto n. n. 573 del 28 settembre 2009.

2.- Con riguardo alla contestata tardività della domanda amministrativa (oltre il termine di 5 anni di cui all'art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973) di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia diagnosticata all'ex militare XXX - in disparte il superamento di tale rilievo da parte della medesima Amministrazione convenuta nella memoria depositata in occasione del presente giudizio - è appena il caso di evidenziare che l'opposta intempestività risulta infondata, ai sensi dell'art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973, stante l'inequivocabile giudizio (ancorché negativo) circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità espresso dal Direttore dell'Ufficio medico-legale di Firenze in calce al "Foglio di proposta a rassegna", in data 6 luglio 1997, in quanto avente, secondo consolidata giurisprudenza, valenza di "accertamento medico-legale" ai fini che ne occupano.

Sul punto specifico si rammenta che le SS.RR. della Corte dei conti, con sentenza n. 8/QM/2001 del 5 dicembre 2001, hanno affermato che *"...non si verifica la decadenza di cui all'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 in ipotesi di intervenuta constatazione, ancorché negativa ed anche con la formula allo stato degli atti, sulla dipendenza di una malattia da causa di servizio effettuata da organi pubblici tecnici medico-legali in sede di valutazione della malattia a fini incidenti sul rapporto di impiego o di servizio"*.

3.- Il ricorso è infondato.

Ritiene, infatti, questo Giudice che il parere espresso dall'UML chiamato a pronunciarsi sulla controversa questione, è pienamente condivisibile in quanto esaustivo, frutto di un'analisi approfondita dei profili eziopatogenetici della malattia diagnosticata al ricorrente, immune da vizi logici, adeguatamente motivato dal punto di vista medico-legale, completo nell'analisi del caso concreto e nelle controdeduzioni formulate in risposta alle osservazioni presentate sulla "bozza di parere" dal difensore del ricorrente, nonché coerente con la documentazione sanitaria e di servizio incartata al fascicolo processuale, dalla quale il CTU ha potuto valutare analiticamente le vicende sanitarie che hanno accompagnato l'esordio e

l'evolversi della sofferta infermità psichiatrica che ha afflitto il periziando, nonché l'attuale stato di salute (progressivamente e notevolmente peggiorato), giungendo convintamente alla conclusione della totale insussistenza di un rapporto di causa ed effetto tra l'attività svolta dall'ex militare nel corso del servizio e la patologia sofferta.

Il CTU, iniziando da un'analitica ed approfondita analisi di tutta la documentazione di servizio (anche sanitaria) del XXX, a partire dal giudizio espresso nel "*fascicolo fisio-psico- addestrativo*" in occasione dell'arruolamento (avvenuto in data 28 luglio 1994, in quanto giudicato "...abile arruolato..."), ha dettagliatamente ricostruito cronologicamente tutti gli *steps* lavorativi successivi, sino alla data del 25 giugno 1997 (quando veniva collocato in congedo assoluto per riforma), soffermandosi, in particolare, sul complesso di quegli elementi (problemi affettivi, lavorativi, abuso di alcool sin dall'infanzia, gesti autolesionistici ecc.) che avevano, poi, condotto alla diagnosi di "*turbe ansioso-depressive in soggetto con personalità immatura ed impulsiva*", non mancando di riportare testualmente, anche, brani del "Rapporto informativo del 19 marzo 1997" (redatto dal Comandante del Reparto a cui era assegnato), in merito al comportamento del militare (a titolo meramente esemplificativo: "...*caratterialmente debole e bisognoso di attenzioni...*", "...*trasandato nel comportamento ed afflitto da continui problemi personali...*", "...*condotta ai limiti dei provvedimenti disciplinari...*").

Il suindicato quadro fattuale, frutto di una attenta, minuziosa e documentata ricostruzione delle vicende di servizio e sanitarie che hanno interessato il XXX, è stato completato ad opera del CTU, con quanto emerso all'esito delle operazioni peritali (svolte con la partecipazione di uno specialista in psichiatria, "esperto esterno al Ministero") che hanno evidenziato la sussistenza, sin dall'infanzia, di significativi elementi di debolezza nella sua personalità: (i) "...*indubbi ed innegabili problemi scolastici...*" (sia durante la scuola media, terminata in 5 anni, che in quella professionale triennale, non è accertato se ha conseguito il diploma); (ii) senso d'inferiorità nei confronti degli altri componenti della famiglia, infatti, si è arruolato "...*per dimostrare alla propria famiglia di valere qualcosa anche lui...*" e la partecipazione alla missione in Bosnia era una "...*forma di riscatto agli occhi della famiglia...*"; (iii) senso di solitudine e tristezza durante il periodo di missione estera a cui

associa il “...freddo, la neve...i cimiteri di Sarajevo...su cui proiettava quel senso di abbandono e di morte che si portava dentro da anni...un freddo climatico che gli faceva sentir ancor di più il gelo che aveva dentro: lontano da una famiglia alla quale voleva dimostrare di valere anche lui qualcosa, nonostante i problemi scolastici, nonostante il non essere brillante...”; (iv) atti autolesionistici sulla superficie volare dell'avambraccio “...numerosi, sottili, non profondi, tali da far uscire quel sangue che poteva portargli fuori il malessere che aveva dentro...”.

Ancora più significativo, come si avrà modo di meglio dire in prosieguo, si appalesa, ad avviso del CTU, il grave ed incontrovertibile peggioramento, sia sotto il profilo cognitivo e umorale depressivo, dello stato mentale del XXX, dopo l'avvenuta riforma dal servizio militare, che lo ha condotto a nascondere alla famiglia d'origine il suo fallimento (personale e professionale) nell'Esercito Italiano, e a vivere nei successivi due anni in uno stato di vagabondaggio “...campano con lavoretti saltuari e dormendo in stazione...era [anche] finito in ospedale dopo un pestaggio che aveva subito da balordi sconosciuti alla stazione di Livorno...”.

Tale progressivo peggioramento nel corso degli anni è indicativo (secondo lo specialista di psichiatria) della “...fragilità psichica...” del XXX che si manifesta nella debolezza cognitiva che, quando non viene compresa dai *care-givers* (cioè, dalle persone che devono prendersi cura di un soggetto malato), “...e non elaborata nell'accettazione dei propri limiti, comporta dei successivi tentativi di riscatto, rilanciando la propria immagine ad ideali sempre più alti e a cadute successive sempre più rovinose; non è quindi infrequente che su tale difetto cognitivo di base, si instauri successivamente una cosiddetta psicosi d'innesto spesso a sfumate tinte persecutorie, nel tentativo delirante di addomesticare la realtà, giustificando, col vissuto persecutorio, la propria incapacità ...” (cfr. pag. 19 del parere del CTU).

Le suddette considerazioni hanno indotto lo psichiatra ad attribuire il peggioramento sintomatico riscontrato nel periziando all'evoluzione “...spontanea del disturbo che confronta l'insufficienza cognitiva con le prove della realtà...” che “...diventano occasioni dove l'equilibrio precedente deve essere ristrutturato e quindi a rischio, non tanto per la

difficoltà in sé quanto per la debolezza intrinseca...". In estrema sintesi, l'evoluzione psichica del XXX non può considerarsi collegata a cause specifiche poiché "...il processo di peggioramento sintomatico avrebbe avuto luogo, comunque, nel corso dell'evoluzione esistenziale...".

Altrettanto convincente si profila, ai fini che ne occupano, la valorizzazione, in siffatto contesto psicopatologico, degli elementi anamnestici (anche) antecedenti al servizio militare: (i) abuso di sostanze alcoliche (racconta di un episodio avvenuto all'età di 10 anni), successivamente diventato un problema rilevante che ha portato a due ingressi in comunità terapeutiche; (ii) uso di sostanze stupefacenti (anche se non è chiaro quando sia precisamente avvenuto); (iii) basso rendimento scolastico; (iv) esecuzione di un test "Reattivo a mosaico", eseguito all'atto dell'arruolamento che denotava lentezza di esecuzione degli esercizi, difficoltà a correggere gli errori, comportamento emozionale caratterizzato da "...tremore, rossore necessità d'incoraggiamento...".

Ciò che emerge in modo lampante, ad avviso del CTU, è la riconducibilità del disturbo psichiatrico sofferto dal XXX "...all'insufficienza mentale e alle alterazioni cognitivo-comportamentali conclamate ed inveterate che sono andate sempre più aggravandosi ... come è naturale che sia in una situazione che si ipotizza essere cerebropatica (ma non definibile tale in assenza di riscontro strumentale), e che in ogni caso è indubbiamente di natura psicopatologica di notevole rilevanza, che sta andando avanti indipendentemente da qualsiasi apporto causale...".

Tanto induce a ritenere con convinzione che il servizio militare rappresenta "...un fatto meramente occasionale..." e che le condotte assunte in quel periodo (critiche, cruciali, preoccupanti autolesive) dal XXX sarebbero state poste in essere in qualunque altro ambito e contesto di vita familiare, sociale e ambientale, dovendosi, pertanto, considerare il servizio militare e la missione in Bosnia come uno dei qualsiasi *trigger* (stimolo, impulso) che un qualsiasi soggetto incontra nella normalità della vita.

D'altro canto, nonostante la fine del servizio militare e della missione all'estero non si è verificata una rimessione dei sintomi psichiatrici diagnosticati durante quel periodo - secondo l'espressione latina "*sublata causa tollitur effectus*" - ma la contrario "...tolta la

causa, l'effetto si è addirittura amplificato...", portando a ritenere - sulla base della cosiddetta "dimostrazione controfattuale" che il servizio militare ed in particolare la missione in terra straniera *"...non può aver giocato alcun ruolo né causale né concausale sia nel determinismo che nella evoluzione peggiorativa..."* della patologia da egli avuta, iniziata in epoca lautamente anteriore, *"...se non congenita, sicuramente in tenera età, progredita gradualmente ma progressivamente nel tempo, con episodio di scompenso in coincidenza della missione in Bosnia, ma poi con ulteriore impennata peggiorativa dopo il rientro in Italia e, ancor più, una volta in congedo..."*.

Sulla scorta di tali dirimenti considerazioni medico-legali, pienamente condivise da questo Giudice, l'officiato CTU per un verso, ha ritenuto di meglio inquadrare l'infermità che affligge il XXX come: *"Insufficienza mentale di medio grado in soggetto con tratto tossicofilico-alcolismo, tabagismo e note ansiose-depressive"* - piuttosto che in quella di *"Turbe ansiose-depressive in soggetto con personalità immatura ed impulsiva"* - e, per l'altro, ha concluso che la missione all'estero ha avuto esclusivamente il ruolo di mera "occasione", avente coincidenza temporale con l'estrinsecazione clinica acuta di una patologia già consolidata nel soggetto, che si sarebbe potuta manifestare, anche, in qualsiasi altro momento a causa della ricorrenza di altro qualsiasi fattore *"...stressogeno, endogeno od esogeno-ambientale, fungente da trigger riacutizzante una patologia endogena consolidata e con indubbie caratteristiche di pre-esistenza..."*.

Né a differenti conclusioni può pervenirsi alla luce delle osservazioni presentate in riscontro alla "bozza peritale", in quanto - in disparte il rilievo che alcun pregio può riconoscersi alle deduzioni rassegnate dal difensore del ricorrente, considerata l'evidente mancanza in capo a costui di competenze tecniche per poter argomentare *ex professo* in materia medico-legale (e nella specie, delle infermità psichiatriche) - il CTU si è, in ogni caso, premurato di argomentare diffusamente in ordine alle considerazioni svolte dal CTP, prof. Silvio Tafuri (a cui, spesso, rinvia il difensore del ricorrente in sede di osservazioni alla "bozza di parere"), nella relazione incartata al fascicolo processuale, contrastandole con convincenti e documentate controdeduzioni, confermando che, nel caso di specie, è stata correttamente applicata la *"...criteriologia elaborata dalla Dottrina medico-legale attraverso cui*

esaminare i rapporti che intercorrono tra attività di servizio e patologia affliggente il XXX...” escludendosi la ricorrenza del “criterio cronologico” (il XXX aveva problemi antecedenti al servizio), del “criterio di idoneità lesiva” (il servizio militare non ha avuto efficienza etiologica) e del “criterio della esclusione di altre cause” (che non possono essere escluse in quanto sono proprio queste ad aver determinato il quadro patologico).

Altrettanto chiare ed inequivocabili si profilano le considerazioni tese ad escludere la sussistenza di qualsiasi forma di concausalità, dal momento che non è possibile dimostrare l'importanza “...*DETERMINANTE e PREVALENTE*...” dei fatti di servizio, al contrario - come, pure, osservato dalla dott.ssa Milella (CTP incaricata di seguire per conto del consulente titolare le operazioni peritali) - la missione all'estero può considerarsi come “...*evento slatentizzante*...”, che, nella ricostruzione del quadro medico-legale operato dall'ufficiato CTU, deve collocarsi come mera “occasione” di una situazione patologica pregressa, non ancora sviluppatasi in tutta la sua gravità, all'epoca del servizio militare.

Sulla scorta di tali dirimenti considerazioni, pienamente condivise da questo Giudice, l'ufficiato UML ha concluso che la patologia psichiatrica, come meglio diagnosticata in tale sede: “*Insufficienza mentale di medio grado in soggetto contratto tossicofilico-alcolismo, tabagismo, e note ansiose-depressive*” “...*NON risulta essere né causalmente, né concausalmente*...” relazionabile al servizio militare svolto, anche, in missione in Terra straniera.

4.- Conclusivamente, per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto.

5.- In considerazione dell'accoglimento del gravame innanzi al giudice d'appello e dell'esito del presente giudizio, ritiene questo Giudice che sussistano giusti motivi per compensare interamente le spese di ambedue i gradi di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 33998 del registro di segreteria riassunto dal ricorrente XXX, nella sua qualità di amministratore di sostegno di XXX, a seguito della sentenza della Terza Sezione Centrale d'Appello n. 262/2022 che ha accolto il gravame avverso la sentenza di questa Sezione n. 84/2020, rigetta la formulata

domanda.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 27 maggio 2025.

Il Giudice

(Rossana De Corato)

(Firmato digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice

(Rossana De Corato)

(Firmato digitalmente)

Depositata il 16.10.2025

Il Funzionario

(Dott.ssa Anna Rossano)

(Firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 16.10.2025

Il Funzionario

(Dott. Anna Rossano)

(Firmato digitalmente)